

UNA CIRCOLARE DELL'AAMS NON MODIFICA LE NORME SUL CONTINGENTAMENTO

Operazione trasparenza. Dopo la circolare del Ministero dell'Interno 557/PAS.7801.12001(1) del 23 giugno 2010, con la quale sono state fornite le indicazioni operative alle questure, nel momento in cui stanno per entrare sul mercato le VLT, è la volta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato che cerca di fare il punto sulla questione, da sempre, un cruccio per gli operatori che si occupano del settore: il contingentamento.

di Marilisa Bombi



Vale la pena spendere alcune considerazioni su ciò che rappresenta il "contingentamento" all'interno della complessa disciplina contenuta nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza



Il direttore di AAMS, questa volta, con la circolare il cui contenuto è stato anticipato da Jamma, fornisce indicazioni che consentono di partire con il piede giusto perché, al di là di ogni gioco di parole, ci va di mezzo la credibilità di tutti coloro i quali ritengono che il "gioco responsabile" sia lo strumento per equilibrare in giusta dose il piacere del gioco e la sicurezza.

Ma al di là dei contenuti della circolare che non presuppone particolari problemi interpretativi, vale la pena spendere alcune considerazioni su ciò che rappresenta il "contingentamento" all'interno della complessa disciplina contenuta nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza in quanto, come ben si sa, l'installazione delle VLT è assoggettata alla licenza prevista dall'art. 88 del TULPS, in qualsiasi luogo esse siano installate.

Le prescrizioni

Con la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006) è stato modificato l'art. 110 del TULPS, ovvero l'articolo che, più volte scritto e riscritto in questi ultimi anni, rappresenta il pilastro sul quale si regge tutto il sistema

del gioco. Le ultime modifiche hanno portato alla previsione, al comma 6, dei terminali VLT. "Per tali apparecchi, - recita un inciso di tale comma - con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera".

In pratica, come risulta evidente dalla lettura del testo riportato, il ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministro dell'Interno, avevano ricevuto delega per dettare le regole del gioco di quella che diventerà la nuova

partita del gioco responsabile. L'intervento previsto del Ministero dell'Interno non era (e non è) di poco conto, ciò in quanto l'obbligo (o meglio ancora la prescrizione) di rispettare il contingentamento deriva dall'art. 9 del TULPS il quale dispone, appunto che: *"Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse."*

Per rendere più chiara la questione va precisato che, allo stato attuale, l'inservanza dei due decreti di contingentamento, rispettivamente dell'ottobre 2003 e gennaio 2007, comporta già di per sé qualche problema con riferimento alla violazione delle prescrizioni (art. 9 TULPS) alla licenza d'esercizio concessa dai comuni ai sensi dell'art. 86 del medesimo Testo Unico per bar, ristoranti, alberghi e sale giochi, ovvero dalle competenti questure ai sensi dell'art. 88, per le sale scommesse.

Il problema è collegato al fatto che mentre il decreto dell'ottobre 2003 è stato emanato dal direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, quello successivo del gennaio 2007 è stato emanato dal solo direttore di AAMS che non è, certamente, autorità di pubblica sicurezza.

Di conseguenza non c'è lo strumento normativo per rendere imperativo l'obbligo di rispettare il contingentamento del gennaio 2007 che non prevede, autonomamente, alcuna sanzione, né avrebbe potuto farlo, in quanto le sanzioni possono essere imposte soltanto con legge. Molti comuni sono corsi ai ripari adottando un'ordinanza del sindaco per recepire formalmente le prescrizioni contenute nel decreto del gennaio del 2007 che, altrimenti, non possono essere imposte, ma è molto probabile che non tutti i comuni siano stati così accorti.

Sta di fatto che come il decreto del gennaio 2007, anche il decreto direttoriale 22 gennaio 2010, di *"Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S."*, con il quale è stato fissato il contingentamento per le VLT, non può certo essere considerato proveniente dall'Autorità di pubblica sicurezza e, di conseguenza, rende inapplicabile la disposizione del

TULPS relativa alle prescrizioni.

La questione potrebbe essere certamente risolta con l'inserimento, in ogni singola licenza rilasciata, ai sensi dell'art. 88, dal competente questore delle predeterminate prescrizioni ma, a questo punto, ogni singolo questore potrebbe introdurre un contingentamento differenziato rispetto quanto stabilito dal direttore di AAMS che ha voluto decidere da solo. Va puntualizzato, ad onor del vero, che il mandato al direttore di AAMS di stabilire *"le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videotermini siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di*

gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videotermini" gli è stato legittimamente conferito dal legislatore, con il dl Abruzzo e, quindi, la responsabilità di questa critica situazione che si è venuta a determinare non è soltanto sua.

